

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 368-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2001

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

**d'iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,  
GUZZANTI, FRAU e DELL'UTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 368, d'iniziativa del senatore Pianetta e di altri senatori, riproduce il testo di un provvedimento di iniziativa governativa (Atto Senato n. 4935) che fu approvato dalla Commissione esteri del Senato sul finire della scorsa legislatura, ma il cui *iter* parlamentare non poté concludersi in tempo utile.

L'accordo oggetto di ratifica tende a promuovere, come evidenziato nel relativo preambolo, un miglior coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nella prospettiva di una loro intensificazione. Occorre al riguardo tener presente che la ricerca israeliana è considerata oggi all'avanguardia in molti settori ad alto contenuto tecnologico, e che è già operante un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra Israele e l'Unione europea.

Per quanto riguarda gli articoli dell'accordo, si pone in evidenza la rilevanza, in particolare, dell'articolo 2, che elenca i settori considerati prioritari ai fini delle inizia-

tive di cooperazione prefigurate: dalla medicina, alle biotecnologie, all'agricoltura, fino alle nuove fonti di energia e all'informatica. Significativo è poi l'articolo 9, che stabilisce che le parti contraenti istituiranno una commissione mista per la collaborazione nella ricerca e nello sviluppo in campo industriale, scientifico e tecnologico.

La Commissione ha approvato senza modifiche il disegno di legge; in sede di coordinamento si è peraltro provveduto a convertire in euro gli importi espressi in lire relativi ad autorizzazioni di spesa riferentisi ad anni successivi al 2001, in applicazione della circolare emanata lo scorso settembre dai Presidenti di Camera e Senato, concernente appunto i criteri per la redazione dei testi normativi in vista della cessazione del corso legale della lira.

In conclusione, dalle ragioni dianzi esplicitate risulta evidente l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge.

FORLANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

27 novembre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

28 novembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIANETTA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1876 milioni per l'anno 2001, in lire 1988 milioni per l'anno 2002 ed in lire 2027 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1876 milioni per l'anno 2001, in **euro 1.026.716,35** per l'anno 2002 ed in **euro 1.046.858,13** annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

